

DELIBERA N. 09/2020

**XXX / SPADHAUSEN X
(GU14/124699/2019)**

Corecom Emilia-Romagna

NELLA riunione del Corecom Emilia-Romagna del 23/01/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*

VISTA la delibera n. 296/18/CONS, recante *“Modifiche alla delibera n. 203/18/CONS con riferimento all’entrata in funzione della piattaforma ConciliaWeb”*;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS recante *“Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma ConciliaWeb, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom”*;

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, recante *“Modifica del Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all’Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS”*;

VISTA la delibera 353/19/CONS, recante *“Modifica del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la l.r. 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re. Com.)*”;

VISTA la Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome;

VISTA l’istanza di MILANI del 18/05/2019 acquisita con protocollo n. 0214946 del 18/05/2019;

VISTA la relazione istruttoria della Responsabile del Servizio, dott.ssa Rita Filippini;

UDITA l’illustrazione svolta nella seduta del 23/01/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

A seguito dell’udienza di conciliazione del 10/05/2019, l’utente ha presentato istanza di definizione, come indicato in premessa, lamentando nei confronti di Spadhausen X (di seguito Spadhausen) la mancata restituzione del deposito cauzionale versato, dichiarando di considerare risolto il vincolo contrattuale - ai sensi dell’art. 1453 del codice civile “*Risolubilità del contratto per inadempimento*” - a causa della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 17 e 18 delle condizioni contrattuali da parte dell’operatore, che:

- ha violato il suo diritto di recesso, informandolo tardivamente dell’avvenuta modifica unilaterale delle condizioni contrattuali - cambio degli indirizzi gli IP pubblici e aumento di 2€ al mese/cadauno di questi ultimi - solo in risposta alla sua mail del 31.10.2018 di richiesta del motivo per cui l’indirizzo IP statico non funzionava più;
- gli ha assegnato l’IP pubblico come servizio standard e non come servizio aggiuntivo, in violazione delle richiamate Condizioni di contratto per cui “eventuali necessità extra ...possono essere concordate direttamente con il tecnico e verranno evase a seguito dell’approvazione del relativo preventivo”;
- non gli ha ancora reso il deposito cauzionale versato nonostante la presentazione della relativa richiesta di restituzione con pec del 13.01.2019.

In base a tali premesse, l’istante ha richiesto a Spadhausen il rimborso della somma di euro 134,90 versata a titolo di deposito cauzionale.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore Spadhausen non ha prodotto alcuna memoria o documentazione difensiva a supporto della propria posizione.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta dell'istante di rimborso dell'importo di euro 134,90 versato a titolo di deposito cauzionale non può trovare accoglimento, come di seguito esposto.

Preliminarmente è necessario specificare che, data la mancata partecipazione di Spadhausen al presente procedimento, l'intera vicenda dev'essere ricostruita sulla base di quanto dedotto e allegato dall'istante.

Quest'ultimo richiede, in particolare, la restituzione del deposito cauzionale di euro 134,90 versato, in considerazione dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto a causa della violazione da parte dell'operatore delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 17 e 18 delle Condizioni generali di contratto, depositate agli atti del presente procedimento. Si richiama l'orientamento costante di Agcom in materia di onere della prova come espresso, ex multis, nella delibera n. 70/12/CIR, per cui: "La domanda dell'utente dovrebbe essere rigettata nel merito, qualora lo stesso non adempia l'onere probatorio su di lui incombente: nel caso di specie per ottenere il rimborso di spese asseritamente versate, avrebbe dovuto fornire la prova chiara dei pagamenti, nonché dell'avvenuta contestazione ..." Conforme è l'orientamento dell'Autorità scrivente (ex multis, delibere nn. 27/2018 e 118/2017).

Nel caso in esame, l'utente si limita a dichiarare, in istanza, di aver versato il deposito cauzionale di euro 134,90 e di averne richiesto all'operatore la restituzione con pec del 13.01.2019. Quest'ultima non risulta, però, depositata agli atti del presente procedimento, ove non si rinviene, altresì, alcun elemento atto a dimostrare l'avvenuto pagamento dell'importo di cui si richiede il rimborso.

Considerato, pertanto, che l'istante non ha adempiuto l'onere probatorio, su di lui incombente, in merito all'avvenuto pagamento dell'importo di cui richiede il rimborso e alla relativa contestazione all'operatore, si ritiene la richiesta non accoglibile.

DELIBERA

Rigetta l'istanza di Milani nei confronti di Spadhausen X per le motivazioni di cui in premessa.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Bologna, 23/01/2020

IL PRESIDENTE

Stefano Cuppi